

STATUTO

ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale "PAIDEIA" nel seguito denominata per brevità "Associazione".

L'Associazione ha sede in Trani (BT) in via Vito Vitale n.4 e potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART.2 – SCOPO

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, terzi senza finalità di lucro.

Per realizzare il suo scopo sociale l'Associazione si propone:

- di erogare servizi assistenziali, di promozione sociale raccordandosi con le strutture e organizzazioni del territorio nazionale ed extranazionale;
- di realizzare spazi ludici e ricreativi per minori;
- di fornire assistenza socio-educativa e psicologica ai familiari di minori con difficoltà sociali o disabilità;
- di propagandare, promuovere e sviluppare iniziative culturali (convegni, seminari, attività formative in genere) nonché ricerca e monitoraggio di fenomeni sociali in atto nel territorio;
- di presentare e sostenere e sviluppare iniziative turistiche, ricreative in genere, sportive rivolte ad una molteplicità di utenti (normodotati e/o con disabilità);
- di favorire un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità. Sviluppare tale attività nell'ambito del territorio nazionale e nei paesi europei ed extraeuropei con l'organizzazione di attività ricreative, turistiche, culturali (artistiche, musicali e affini), per la formazione extrascolastica, il benessere fisico-psichico e sociale;
- di svolgere assistenza sociale e volontariato, istruzione e ricerca per il sano impiego del tempo libero;
- di promuovere la conoscenza della cultura, della storia e lo studio del territorio e delle tradizioni locali;
- di produrre e/o organizzare mostre di cortometraggi e fotografie volte alla divulgazione ed alla sensibilizzazione dei diversi fenomeni sociali;
- di promuovere l'inserimento e l'adattamento nel tessuto sociale e lavorativo locale di immigrati e soggetti con disagio sociale tramite corsi di lingua, orientamento al mondo del lavoro, supporto educativo e psico-sociale;
- di promuovere l'erogazione di servizi socio-assistenziali (anche domiciliari) avvalendosi, all'occorrenza, di esperti esterni;
- di propagandare la tutela ambientale tramite iniziative volte alla diffusione ed alla sensibilizzazione del riciclo, dell'energie alternative, della raccolta differenziata e della mobilità sostenibile.

L'Associazione non ha finalità di lucro ed opera nel quadro delle leggi a carattere nazionale e regionale dell'Assoziazionismo Assistenziale, Culturale, Ricreativo, Sportivo, Turistico e di Promozione Sociale. L'Associazione pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere attività commerciali, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso, eventuali utili al netto delle imposte previste dalle normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

ART.3 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Può divenire socio dell'Associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:

- si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- accetta e si obbliga a rispettare le regole dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto. Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale. Tutti i soci, persone fisiche maggiorenni, hanno diritto di voto in assemblea, anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci, persone fisiche sono liberamente eleggibili alle cariche sociali. L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta.

ART.4 – QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'Associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 30 aprile di ogni anno al tesoriere dell'Associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART.5 – COMUNICAZIONE INTERNA DELLA ASSOCIAZIONE

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea. L'assemblea potrà variare la mailing list dell'Associazione con propria deliberazione.

Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell'associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail.

ART.6 – RECESSO/ESCLUSIONE SOCI

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo al verificarsi di una o più condizioni sopra esposte.

ART.7 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;

ART.8

L'assen
alla vita
In ogni

ART.9

L'asse
L'asse
L'asse
dell'A
della r

ART.

All'as
regola
La co
o l'el
data f

ART

L'ass
vice
perso

ART

L'as
soci
soci

ART

Salv
con
pag
Salv
mag
Ris
una

AR

Il c

soci, ad

- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti

ART.8 – COMPITI DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

In ogni caso l'assemblea deve:

Viene
persone
difiche

lesione

quota

- approvare ogni anno entro il 30 aprile il bilancio consuntivo e preventivo sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare il valore della quota associativa annuale;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti;
- approvare regolamenti interni;
- modificare lo statuto.

ART.9 – RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting").

riore

nelle

L'assemblea è convocata dal Presidente, da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei soci dell'Associazione con comunicazione, consegnata o spedita almeno otto giorni prima della data della riunione, che indichi l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di riunione, fisica o virtuale.

ART.10 – VOTO

All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

ailing
nblea

La convocazione dell'assemblea per la quale sia prevista all'ordine del giorno modifiche allo statuto o l'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo è comunicata ai soci 30 giorni prima della data fissata.

g list
zione

ART.11 – PRESIDENZA

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento o cessazione dalla carica, dal vice presidente o, in casi di impedimento o cessazione dalla carica anche di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

ART.12 – VALIDITÀ

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La distanza temporale tra le due convocazioni non può essere inferiore ad un'ora.

zioni

ART.13 – DELIBERAZIONI

Salvo quanto previsto al punto precedente, le deliberazioni di modifica dello statuto sono assunte con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

Salvo quanto previsto ai punti precedenti, le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con maggioranza semplice dei presenti.

Risulta ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio persona fisica con diritto di voto può ricevere una sola delega. Il rappresentante designato del socio persona giuridica non può ricevere deleghe.

ART.14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione e deve:

- amministrare il patrimonio dell'associazione;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- elaborare ogni anno, entro il 30 aprile, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'associazione;
- sottoporre i bilanci all'approvazione dell'assemblea;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

Il presid
Il presid
- direzio
- convo
Nello s
dell'ass

ART.20
Il vice p
nello sv

ART.15 – ORGANIZZAZIONE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e/o il tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.16 – MODALITÀ D'ELEZIONE

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dell'Associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Saranno dichiarati eletti nel Consiglio Direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere. Risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità, sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. In caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. In caso di parità tra due non eletti diverrà membro del Consiglio Direttivo quello che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

ART.17 – MODALITÀ DI VOTAZIONE

Il Consiglio Direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei *virtual meeting* sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

La votazione con modalità telematica è valida quando l'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o da 2 membri del Consiglio Direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata con lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica.

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti.

ART.18 – DECADENZA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART.19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

ART.2
Il segre
Il segre
- invia
- redig
- curar
- cura
dell'as

ART.2
Il tesoro
Il tesoro
Il tesoro
- cust
- tene
- con
- rend
- rife
- veri
- pro
- pre
ogni
- cura

ART
L'As
mem
cont

ART
Il c
dell'
dell'
degl

AR
Il p
- le

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente ha unicamente poteri di:

- direzione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- convocazione del consiglio direttivo o dell'assemblea.

Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

ART.20 – COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico

ART.21 – COMPITI DEL SEGRETARIO

Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;
- curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

ART.22 – COMPITI DEL TESORIERE

Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.

Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo sottopone ogni anno all'assemblea;
- curare l'aggiornamento del database dei soci.

ART.23 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di probiviri, composto da tre membri. E' l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l'associazione nei casi di contenzioso.

ART.24 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'associazione e di riferire all'assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'associazione. Esso si compone di 3 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

ART.25 – COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;

- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art.2 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.26 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.27 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.

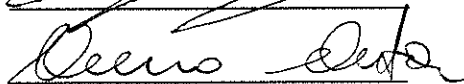
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Letto, approvato e sottoscritto a Trani, il 9 Luglio 2013

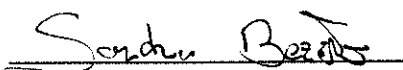
Scandamarro Giuseppe



Amoruso Annarita



Bezzato Sandra




REGISTRATO A TRANI IL _____
AL N. _____ SERIE _____
Euro (_____)



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Trani(BT), in via Angelo de Bramo n.75, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAIDEIA APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L' "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PAIDEIA APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) realizzare spazi ludici e ricreativi per minori;
- b) fornire assistenza socio-educativa e psicologica ai familiari di minori con difficoltà sociali o disabilità;
- c) di promuovere la conoscenza della cultura, della storia e lo studio del territorio e delle tradizioni locali;
- d) di promuovere l'erogazione di servizi socio-assistenziali (anche domiciliari), avvalendosi all'occorrenza, anche di esperti esterni.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, organizzando e promuovendo convegni, mostre, seminari, conferenze;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre, il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'**art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017**, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'**art. 46 del D.P.R. n.445/2000**,

purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'**art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017**, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il

cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'**articolo 30 del D. Lgs. 117/2017**, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,

comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'**art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017**, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'**art. 31 D. Lgs 117/2017**, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'**art. 20, comma 2 dello statuto**.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

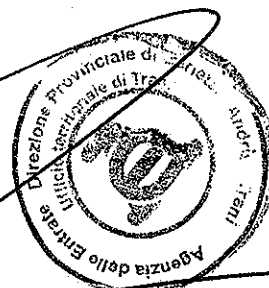
Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Valeria M.C. de Cont

Renzo Afer

ASSISTENTE TRIBUTARIO
sig. Cosimo Carbone
(**) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Persi



12/21/2020
3
ESSE